CAMERA DEI DEPUTATI N. 6060-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(CAPRIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(PRANDINI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(GORIA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BODRATO)

COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(TOGNOLI)

COL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

COL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E GLI AFFARI REGIONALI
(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(MANNINO)

Presentato il 2 novembre 1991

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991

(Relatore: **Giuseppe CERUTTI**)

NOTA: Testo approvato dalla VIII Commissione permanente (Ambiente, Territorio e Lavori pubblici) il 21 dicembre 1991. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere all'Assemblea l'autorizzazione a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « nel mese di ottobre 1991 » *sono sostituite dalle seguenti:* « nei mesi di ottobre e di novembre 1991 »; *e le parole:* « alla rete viaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « con esclusione della rete viaria »;

al comma 2, le parole: « 40 miliardi » *sono sostituite dalle seguenti:* « 50 miliardi »;

al comma 6, le parole: « del presente articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei commi da 1 a 5 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 6-*bis*. Per l'esecuzione delle opere di somma urgenza conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, che abbiano colpito regioni diverse da quelle indicate al medesimo comma, finalizzate alla riparazione di danni al regime idraulico nonché alle infrastrutture e alla sistemazione dei dissesti idrogeologici, secondo le modalità previste al comma 2 del presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato, per l'anno 1992, del corrispondente importo. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai fini della reale quantificazione dei danni nonché della individuazione delle opere di somma urgenza, si avvale del gruppo per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

6-*ter*. All'onere di cui al comma 6-*bis*, previsto in lire 50 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, per il medesimo anno 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. Per la realizzazione delle opere idrogeologiche necessarie per completare la diga del Bilancino di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifica-

zioni, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 20 miliardi per il 1993. Per assicurare la continuità dell'attività del bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1992 e di lire 30 miliardi per l'anno 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 5, della citata legge n. 183 del 1989. e successive modificazioni ».

Decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 257 del 2 novembre 1991. (*)*

Decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347, recante interventi in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del turismo e dello spettacolo, dell'ambiente, per le riforme istituzionali e gli affari regionali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito le regioni Toscana e Sicilia nel mese di ottobre 1991 finalizzati alla riparazione dei danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria ed alle opere di presidio e per la sistemazione dei dissesti idrogeologici è autorizzata la spesa di lire 170 miliardi a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato, per l'anno 1991 di lire 145 miliardi e per l'anno 1992 di lire 25 miliardi.

2. Per i lavori di somma urgenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, utilizzando nella misura massima di lire 40 miliardi lo stanziamento di cui al comma medesimo.

(*) Vedi anche il successivo avviso di *Errata corrige* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1991.

3. Le regioni indicate al comma 1, anche sulla base delle segnalazioni degli enti locali interessati ed in armonia con le previsioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, elaborano, all'uopo avvalendosi degli uffici tecnici regionali, un programma di interventi urgenti, secondo i seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

a) eliminazione delle situazioni di pericolo;

b) riparazione dei danni alle infrastrutture essenziali;

c) rimessa in pristino od esecuzione delle altre opere ed infrastrutture di cui al comma 1.

4. Il programma di cui al comma 3, corredato dalle stime dei danni e da un quadro economico globale dei progetti e delle opere da eseguire o da completare, è trasmesso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. I finanziamenti, al netto della quota di cui al comma 2, sono assegnati alle regioni interessate, previa valutazione dei programmi di cui al comma 3, da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, i quali esprimono il proprio avviso nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede: per l'anno 1991, quanto a lire 120 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e quanto a lire 25 miliardi mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa; quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1992 mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capiolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno 1992 di cui al predetto articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

ARTICOLO 2.

1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, nonché per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 1, comma 1, nella regione Emilia-Romagna colpita,

nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Il fondo di cui al comma 1 è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1992. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per il medesimo anno dell'accantonamento « Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura », iscritto ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

ARTICOLO 3.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e della pesca, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi atmosferici di cui all'articolo 1, ed a quelle site nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite nel medesimo mese di ottobre 1991 da avversità atmosferiche di eccezionale intensità si applicano le provvidenze del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, come integrato dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198.

2. Per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 7-*bis* della legge 13 febbraio 1952, n. 50, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1991 da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno.

3. Per consentire l'accelerazione delle procedure finalizzate alla erogazione delle provvidenze di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma primo, della legge 13 maggio 1985, n. 198, il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede alla individuazione dei comuni beneficiari delle disposizioni di cui al comma 1 con ordinanza emanata d'intesa con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, quanto a lire 2 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8172 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 12 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come determinata per il medesimo anno 1991 con la tabella D della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e quanto a lire 2 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma quinto, della legge 13 maggio 1985, n. 198, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al pertinente capitolo di spesa.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CAPRIA, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

MANNINO, *Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*

Visto, *il Guardasigilli*, MARTELLI.